

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI

PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI CUI ALLA D.G.R. N. X/7769/18 E S.

M.I “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI

FRAGILI AI SENSI DELLA D.G.R.116/2013: TERZO PROVVEDIMENTO

ATTUATIVO” – MISURA “RSA APERTA”.

C.I.G. B1CE3FBCD0

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel

Comune di Varese in via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA

03510140126, nella persona del Direttore Generale, Dott. Salvatore Gioia, nato a

Siderno (RC) il 07/12/1966, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore EMMAUS S.R.L. con sede legale nel Comune di

CARESANABLOT (VC) in Via Vercelli n. 23/A, CF 01457730032 / P.IVA

01457730032, nella persona del Sig. ANDREA SECONDO, nato a VERCELLI (VC) il

07/10/1992 C.F. SCNNDR92R07L750X, in qualità di legale rappresentante.

Premesso che Regione Lombardia con la D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i. ha:

- revisionato il sistema complessivo delle misure ex D.G.R. n. 856/2013 ed ex D.G.R.

n. 2942/14 volte ad assicurare ai soggetti fragili e alle loro famiglie interventi flessibili

e integrati;

- definito la RSA Aperta come misura caratterizzata per l'offerta di interventi di natura

prioritariamente sociosanitaria, finalizzati a supportare la permanenza a domicilio di

persone affette da demenza certificata o di anziani di età pari o superiore a 75 anni in

condizioni di non autosufficienza;

- stabilito specifici criteri di ammissibilità e di incompatibilità per l'accesso e la

	fruizione alla misura;	
	- previsto la valutazione multidimensionale come prerequisito per l'accesso delle	
	persone alla misura, la stesura del progetto individuale (PI), la predisposizione del	
	piano di assistenza individuale (PAI) e il monitoraggio e il controllo costante delle	
	prestazioni erogate;	
	Premesso altresì che Regione Lombardia con la D.G.R. XII/1827 del 31/01/2024 ha	
	confermato:	
	- la prosecuzione della RSA Aperta per l'anno 2024;	
	- la RSA Aperta concorre, nell'ambito del sistema delle cure domiciliari, all'	
	implementazione del numero di prese in carico in assistenza domiciliare legato all'	
	obiettivo di investimento di PNRR 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina	
	sub-investimento 1.2.1-;	
	- che l'erogazione della RSA Aperta, fermo restando le regole specifiche di ciascun	
	intervento (eleggibilità/prestazioni erogabili/iter di accesso) è compatibile con la	
	fruizione da parte dell'assistito dell'ADI ordinaria (tutti i profili assistenziali e	
	prestazionali) a condizione che i soggetti responsabili dei rispettivi PAI definiscano	
	una programmazione organica degli interventi al fine di evitare duplicazioni e/o	
	sovrapposizioni;	
	- che il budget massimo di risorse per ciascun beneficiario della misura pari ad euro	
	4.000, al netto della valutazione multidimensionale, da rapportare al periodo effettivo	
	di ogni presa in carico, nel 2024 non deve essere più considerato a livello di assistito	
	quale vincolo massimo al fine del riconoscimento delle prestazioni.	
	Premesso inoltre che il soggetto gestore:	
	per la struttura	
	- RSA - RESIDENZA SAN GIOVANNI con sede operativa in VIA ROMAGNOLI N. 4 -	

ASSO, - CUDES 322002735

è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa ed è disponibile ad erogare gli interventi previsti dalla misura RSA Aperta.

PREMESSO altresì CHE

la stipula del presente contratto è subordinata al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione delle prestazioni previste dalla D.G. R. n. X/7769/18 e s.m.i., con remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, a favore dei cittadini residenti in Lombardia che in esito alla valutazione risultino beneficiari.

Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione delle prestazioni riferibili alla misura RSA APERTA.

La Struttura non mette a disposizione posti letto per interventi di "sollievo" a favore di persone affette da demenza.

Ai sensi della D.G.R. n. X/7769/2018 e s.m.i il presente contratto ha valore per l'intero territorio regionale.

Articolo 2. Obblighi del soggetto gestore

Il Soggetto gestore, a seguito del recepimento della richiesta di attivazione della misura, presentata dal cittadino, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. X/7769/18, dalla D.G.R.X/125/18 e dalla D.G.R.X/491/18 e dalla D.G.R. XI/ 4773 del 26.05.2021 si impegna ad effettuare:

- la verifica dei requisiti di accesso alla valutazione e la rilevazione di eventuali

	incompatibilità alla misura;	
	- la valutazione multidimensionale, secondo le modalità stabilite, per le persone che	
	risultano ammissibili alla misura;	
	- la stesura del Progetto individuale (PI) e del relativo Piano di Assistenza Individuale	
	(PAI), nei limiti delle risorse previste per la misura;	
	- il monitoraggio del Progetto individuale, provvedendo altresì alle eventuali	
	rivalutazioni del bisogno nei casi in cui si rendessero necessarie.	
	Il soggetto gestore si impegna altresì a garantire, nel pieno rispetto di quanto	
	disposto dai citati provvedimenti regionali, l'attuazione del Progetto individuale,	
	condiviso con l'interessato o suo Amministratore di sostegno e con il care giver di	
	riferimento, e l'erogazione delle prestazioni stabilite nel PAI.	
	In particolare si impegna a:	
	a. rispettare tutti gli adempimenti e i requisiti previsti dalla normativa vigente, ivi	
	compreso, laddove prevista, la capienza massima strutturale consentita per la	
	misura;	
	b. erogare le prestazioni previste nell'ambito e nel limite massimo delle risorse	
	stabilite per ogni beneficiario;	
	c. fornire all'ATS le motivazioni in caso di superamento del limite di cui al punto b);	
	d. garantire presso la propria sede la presenza di elenco aggiornato del personale	
	impiegato per l'attività oggetto del presente contratto, completo della specifica della	
	professionalità e del rapporto di lavoro dei singoli operatori;	
	e. aggiornare, sentita la famiglia, il Progetto individuale e il relativo PAI;	
	f. approntare e mantenere aggiornato il Fisas del beneficiario, secondo le indicazioni	
	delle D.D. G.R. sopra richiamate;	
	g. assolvere al debito informativo regionale nei confronti della ATS di ubicazione	

della struttura con cui è sottoscritto il presente contratto, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale anche per le rendicontazioni economiche e che pertanto l'ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate;

h. trasmettere alla ATS di ubicazione della struttura, entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura;

i. non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza debito preavviso e adeguata motivazione;

j. comunicare la cessazione dell'attività all'ATS di ubicazione della struttura, in caso di rinuncia all'erogazione della misura, provvedendo altresì alla redazione di nota di dimissione per tutti i beneficiari;

k. informare la persona beneficiaria di cui all'art. 4 degli eventi che comportano la rivalutazione/sospensione/conclusione della presa in carico attraverso la misura;

l. garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni e applicare la vigente normativa in materia di trattamento dei dati;

m. accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, in osservanza delle regole di erogazione della misura stabilite da Regione Lombardia;

n. comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull'organizzazione.

Articolo 3. Compiti della ATS

L'ATS assicura il governo e il monitoraggio del budget per la misura. Al fine di programmare il corretto utilizzo delle risorse economiche, l'ATS definisce il budget per ogni erogatore. Il budget è riferito alla produzione erogata a favore di tutti i cittadini lombardi e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti.

	L'ATS si impegna a svolgere un costante monitoraggio dell'utilizzo delle risorse,	
	tenendo conto dell'andamento dei livelli di domanda e di consumo di risorse nei	
	diversi ambiti territoriali e da parte dei diversi erogatori nel corso dell'anno, sempre	
	entro il limite massimo delle risorse assegnate alla ATS per la misura. L'eventuale	
	modifica dell'importo indicato nella scheda di budget di cui all'allegato al contratto	
	può essere oggetto di rideterminazione concordata tra ATS e soggetto gestore	
	secondo le modalità e le tempistiche definite con atto della Direzione Generale	
	competente.	
	L'ATS monitora l'impatto della compatibilità della fruizione da parte dell'assistito della	
	RSA Aperta dell'ADI ordinaria (tutti i profili assistenziali e prestazionali) attraverso l'	
	analisi dei flussi delle due attività - RSA Aperta e ADI;	
	L'ATS è responsabile della trasmissione dei flussi informativi a Regione, nel rispetto	
	delle tempistiche previste e avendo cura di verificare la completezza e la qualità dei	
	dati relativi all'intero territorio.	
	L'ATS provvede, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, al pagamento delle	
	stesse entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del corretto	
	adempimento del debito informativo regionale.	
	L'ATS assicura le funzioni proprie di vigilanza e controllo di appropriatezza sia sulla	
	presa in carico che sulle prestazioni erogate.	
	Articolo 4. Soggetti beneficiari	
	I soggetti beneficiari delle prestazioni oggetto del presente contratto sono cittadini	
	residenti in Lombardia, ammessi secondo le modalità di valutazione indicate dalla D.	
	G.R. n. X/7769/18 e s.m.i.	
	La misura si rivolge a:	
	- Persone con demenza: presenza di certificazione rilasciata da medico specialista	

geriatra/neurologo di strutture accreditate/equipe ex U.V.A. ora CDCD;

- Anziani non autosufficienti:età pari o superiore a 75 anni, riconosciuti invalidi civili al 100%.

- Per ogni persona beneficiaria è previsto uno specifico “budget” annuale, da rapportare al periodo di presa in carico, definito per il 2024 in euro 4.000, da considerarsi non più quale vincolo massimo al fine del riconoscimento delle prestazioni.

Articolo 5. Regole di definizione del budget e sistema di remunerazione

L'ATS procede alla sottoscrizione del contratto con l'erogatore che ha aderito alla misura e provvede alla definizione di un budget di produzione riferito alla totalità degli assistiti, compresi quelli residenti in altre ATS lombarde.

Il budget di risorse assegnato all'unità di offerta è indicato nell'allegata Scheda di Budget, parte integrante del presente contratto.

Verranno remunerate le prestazioni effettivamente rese entro il limite complessivo del budget assegnato. In assenza di specifica disposizione dell'ATS al superamento del budget non sarà riconosciuta ulteriore remunerazione a carico del FSR.

Articolo 6. Corrispettivo, modalità e termini di pagamento

L'ATS provvederà al pagamento degli interventi rendicontati dal soggetto gestore, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i., a fronte delle prestazioni effettivamente erogate a tutti i beneficiari lombardi, tenuto conto che la misura non è erogabile per persone residenti in altre Regioni.

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.

Al fine della remunerazione delle prestazioni rese, entro il giorno 10 del mese

successivo a quello di consuntivazione, il soggetto gestore deve inviare all'ATS la fattura con dettaglio delle prestazioni erogate.

L'ATS, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, del debito informativo e del rendiconto, può chiedere chiarimenti che il soggetto gestore è tenuto a fornire, insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

Articolo 7. Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. L'inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell'ATS; nei casi più gravi il contratto può essere risolto, previa formale diffida.

Articolo 8. Durata del contratto

Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (1/1 – 31/12) (per il primo anno a partire dalla scadenza dell'addendum con cui era stata data continuità ai servizi) ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo.

I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

Articolo 9. Clausola di salvaguardia

Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore accetta il contenuto e gli effetti

dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, e dei controlli.

Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

Articolo 10. Trattamento dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.

L'ATS e il Soggetto gestore, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra l'Ente e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;

b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;

c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai

risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui

dovesse venire a conoscenza;

d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione

delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di

dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;

e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di

sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;

f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a

prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di

accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme

alle finalità della raccolta.

Il soggetto gestore inoltre:

a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente

normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un

atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che

lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di

trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'

interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto,

anche per conto di ATS Insubria;

b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del

presente contratto, anche per conto di ATS Insubria, fornisce l'informativa agli

interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;

c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con

riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'

adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso

di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Articolo 11. Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o

integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere

formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei

termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e

alla normativa di settore.

Articolo 12. Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, applicazione,

esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro

provinciale in cui ha sede legale la ATS che sottoscrive il contratto.

Articolo 13. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero

essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente

alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di

provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall'accreditamento.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

ATS DELL'INSUBRIA

Ente Gestore

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Dott. Salvatore Gioia

(o suo delegato)

Sig. ANDREA SECONDO

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ex art. 15 del D.P.R. 642 del

1972, di euro 64, pari a n.4 marche da bollo da 16 € cad., assolta in modo virtuale.

Autorizzazione n. 1700/2016 del 11/01/2016.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET

Codice CUDES 322002735

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data CONTESTUALE

Validità dal 01/01/2024

al 31/12/2024

Riferimenti provvedimento ATS

Deliberazione N. 313 DEL 22/05/2024

STRUTTURA

Tipologia Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani

Denominazione RESIDENZA SAN GIOVANNI

ENTE GESTORE

Denominazione sociale EMMAUS S.R.L.

Comune sede legale CARESANABLOT (VC)

Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di legale rappresentanza) Sig. ANDREA SECONDO

BUDGET DI PRODUZIONE

Complessivo contrattato 25.629,00

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS DELL'INSUBRIA
Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Gioia

ENTE GESTORE
Il Legale Rappresentante
(o altro soggetto munito di rappresentanza legale)

Sig. ANDREA SECONDO